

## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31-03-2021

**OGGETTO: OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE UNICO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI CUI ALLA L. 160/2019 ART.1 C. 816 E SEGUENTI**

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **16:10** in **Videoconferenza**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **FRANCESCO LIMATOLA** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
LIMATOLA FRANCESCO	X	
PACCIANI STEFANIA	X	
MENGHINI ELENA	X	
RABAZZI EMILIANO	X	
RUSCI BARBARA	X	
MORI ANTONIO	X	
IANNUZZI FRANCO	X	
STACCHINI LEANDRO	X	
CATONI GIORGIO	X	
BROGI ULDERICO		X
PAZZAGLI PAOLO	X	
PIRAS LORENZO		X
GAMBASSI MARIO	X	

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Partecipa e assiste il Dott. **DOMENICO FIMMANO'**, incaricato della redazione del processo verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

-l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**RICHIAMATI** l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

### CONSIDERATO CHE:

in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

**RILEVATO** quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ED ALL'approvazione del relativo regolamento e delle relative tariffe per l'anno 2021 entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 41 DEL 22/3/2021 "Decreto sostegni" che differisce al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

**VISTO** Il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato ai sensi del d. lgs. 507/93 con delibera di CC .n.140 del 27.02.1995 e s.m.i.;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC. n. 56 del

29.12.1995;

- Delibera di GM n 41 del 8.04.2005 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP così come riconfermata successivi anni ;
- Delibera di GM n.32 del 26.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

**RILEVATO CHE** il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 stabilisce che Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

**VISTA** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente;

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

**RICHIAMATA** la deliberazione G. C. n. 5/2021 con la quale si provvede a regolare il regime transitorio, nelle more dell'istituzione del canone patrimoniale unico e dell' approvazione del relativo regolamento;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ;

**DATO ATTO** del parere favorevole del Revisore dei Conti, n...7./2021 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

## **PROPONE**

**1) DI ISTITUIRE**, per quanto espresso in premessa, il Canone Patrimoniale Unico ai sensi dei commi 816-837 dell' articolo 1 L.160/2019, con decorrenza 1.1.2021;

**2) DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico composto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui alla L. 160/2019 art 1 c- 837,

e costituito da n° 72 articoli e dalla classificazione delle strade, allegati alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le lettere A) e B) ;

**3) DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

**4) DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate che vengono sostituiti con l'approvazione del presente così come riportati in elenco in narrativa, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

**5) DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e dell'invarianza degli equilibri di bilancio;

Illustra l'argomento l'Assessore Rusci: "A seguito di quanto disposto dalla legge 160 del 2019 si rende necessario istituire e disciplinare **il canone patrimoniale unico**.

Prima di tutto dobbiamo dire che a partire dal 1 gennaio 2021 sono stati abrogati la tassa per l'occupazione delle spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale di pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni per l'installazione di mezzi pubblicitari questi sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di concessione.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 viene istituito dai Comuni **il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree degli spazi** .

abbiamo quindi in allegato lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale .

Nel regolamento, che deve essere adottato dal consiglio comunale, sono indicati le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'autorizzazione all' installazione degli impianti l'individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari

le superfici degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni e le esenzioni, riduzioni e eventuali verifiche su abusi e sanzioni amministrative pecuniarie.

la legge 160/2019 stabilisce che il canone è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni sostituiti , fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

con questo proposta, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si propone quindi di istituire il canone patrimoniale unico ai sensi dei commi 816 837 dell'articolo 1 legge 160 del 2019 con decorrenza 1 gennaio 2021 e di approvare il regolamento per l'applicazione del **canone patrimoniale unico** composto dal canone patrimoniale di concessione autorizzazione per esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui alla legge 160/2019".

Il consigliere Pazzagli chiede se è rimasto tutto invariato. Il Sindaco precisa che c'è invarianza sul gettito e che le tariffe saranno stabilite dalla Giunta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta sopra riportata,

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

**RITENUTO** di dover, quindi , deliberare in merito;

**VISTO** il seguente esito della votazione: voti favorevoli 9, astenuti 2 (Pazzagli e Gambassi);

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: voti favorevoli 9, astenuti 2 (Pazzagli e Gambassi)

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO  
FRANCESCO LIMATOLA

II SEGRETARIO  
DOMENICO FIMMANO'

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO  
DOMENICO FIMMANO'

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.